

# REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

# INDICE

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI		
Art. 1 - Ambito di applicazione	Pag. 3	
Art. 2 - Attività negoziale	Pag. 3	
Art. 3 - Definizioni	Pag. 3	
TITOLO II - PRINCIPI		
Art. 4- Principi generali	Pag. 4	
Art. 5 - Efficacia amministrativa ed economicità	Pag. 4	
Art. 6 - Divieto di artificioso frazionamento	Pag. 4	
TITOLO III – SOGLIE		
Art. 7 - Soglie per le procedure negoziate informali	Pag. 5	
Art. 8 - Soglie per le procedure negoziate semplificate	Pag. 5	
Art. 9 - Soglie per le procedure sub europee	Pag. 5	
Art. 10 - Soglie per le procedure ordinarie lavori	Pag. 5	
Art. 11 - Calcolo delle soglie	Pag. 5	
TITOLO IV - POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO		
Art. 12 - Poteri di spesa	Pag. 6	
Art. 13 - Responsabile del contratto. Individuazione, funzioni e responsabilità	Pag. 6	
TITOLO V - PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO		
Art. 14 - Procedure negoziate informali	Pag. 6	
Art. 15 - Consultazioni di mercato	Pag. 6	
Art. 16 - Requisiti, loro verifica e affidamento	Pag. 7	
Art. 17 - Garanzie e assicurazioni	Pag. 7	
Art. 18 - Atto di affidamento	Pag. 7	
Art.19 - Spese di cassa (spese economali)	Pag. 7	
TITOLO VI - PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO		
Art. 20 - Procedure negoziate semplificate	Pag. 8	
Art. 21 Procedure sub-europee	Pag. 8	



Art. 22 - Procedure ordinarie lavori	Pag. 9
Art. 23 - Albo fornitori – Piattaforma telematica di negoziazione per la gestione delle procedure	Pag. 9
Art. 24 - Indagini di mercato	Pag. 9
Art. 25 - Inviti a presentare offerta	Pag. 10
Art. 26 - Forme di pubblicità (superiori o pari ad € 40.000)	Pag. 10
Art. 27 - Requisiti, avvalimento e subappalto	Pag. 10
Art. 28 - Criteri di aggiudicazione	Pag. 10
Art. 29 - Apertura plichi, verifica e valutazione offerte	Pag. 11
Art. 30 - Anomalia dell'offerta	Pag. 12
Art. 31 - Garanzia a corredo dell'offerta	Pag. 12
Art. 32 - Verifica dei requisiti aggiudicatario	Pag. 12
Art. 33 - Aggiudicazione	Pag. 13
Art. 34 - Stipula del contratto	Pag. 13
TITOLO VII - NORME CONTRATTUALI	
Art. 35 - Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)	Pag. 13
Art. 36 - Assicurazioni	Pag. 14
Art. 37 - Penali per inadempienze	Pag. 14
Art. 38 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia	Pag. 14
TITOLO VIII - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	
Art. 39 - Consegna	Pag. 15
TITOLO IX - PAGAMENTI	
Art. 40 - Pagamenti	Pag. 15
Art. 41 - Interessi	Pag. 15
TITOLO X - CONTENZIOSO F DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI	
Art. 42 - Modalità di proposizione delle contestazioni — Accordo bonario	Pag. 16
Art. 43 - Conflitto d'interessi	Pag. 16
Art. 44 - Foro competente	Pag. 16
Art. 45 - Norme finali ed entrata in vigore	Pag. 16



#### TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

#### Art. 1 - Ambito di applicazione (Art. 36, comma 8)

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea di Francigena s.r.l. (di seguito Francigena), ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D. legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
- 2. Sono esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti pubblici di cui alla Parte I, Titolo II del Codice dei contratti pubblici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del suddetto Codice.

#### Art. 2 - Attività negoziale

L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo, in alcuni limitati casi la spesa può essere erogata in contanti.

#### Art. 3 - Definizioni

- 1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 D.Lgs 18 aprile 2001 n. 50:
- -Codice dei contratti pubblici: Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
- -Impresa: il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento
- -Organi di amministrazione: soggetti previsti nello statuto di Francigena
- -Lavori: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte da Francigena e comunque tutto quanto indicato all I del Codice
- -Forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti da Francigena s.r.l. per i propri bisogni.
- -Servizi: prestazioni di terzi acquisite da Francigena per i propri bisogni.
- -Albo Fornitori telematico: Albo telematico dei fornitori e prestatori di servizi di Francigena in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- Procedura negoziata: procedura con la quale Francigena, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità.
- Procedura Sub-europea: procedura disciplinata all'art. 21 per la quale è necessario garantire un confronto concorrenziale più ampio rispetto alle procedure negoziate.
- Procedure ordinarie lavori: le procedure per le quali, in considerazione dell'elevato importo, è opportuno seguire interamente le formalità previste e disciplinate nel Codice dei contratti pubblici
- -Spesa in contanti: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione
- Durc: certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.



- CIG: Il Codice Identificativo Gara è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che vale ad identificare univocamente la procedura alla quale le imprese partecipano.
- -Cup: Il Codice Unico di Progetto è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. È una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.
- -Duvri: "documento unico di valutazione dei rischi", è un documento allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle "interferenze", tra le attività proprie di Francigena quelle degli operatori.

#### TITOLO II - PRINCIPI

# Art. 4 - Principi generali (Artt. 29, 30, 34, 42 Codice dei Contratti Pubblici)

- 1. I principi che regolano le azioni e le attività di Francigena, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e alla disciplina relativa ai conflitti d'interesse.
- 2. La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura devono essere garantite.
- 3. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
- 4. Non possono essere richieste garanzie o imposte penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse di Francigena all'adempimento.

#### Art. 5 - Efficacia amministrativa ed economicità

1. Rispetto all'azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

# Art. 6 - Divieto di artificioso frazionamento

- 1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice dei contratti pubblici.
- 2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.
- 3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice dei Contratti Pubblici.



#### TITOLO III - SOGLIE

# Art. 7 — Soglie per le procedure negoziate informali

- 1. Le procedure in economia di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:
- a) Lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- b) Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- c) Forniture di importo inferiore a € 40.000,00

## Art. 8 - Soglie per le procedure negoziate semplificate

- 1. Le procedure di cui ai successivi art. 20 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:
- a) Lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000;
- b) Servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000;
- c) Forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000

#### Art. 9 - Soglie per le procedure sub- europee

- 1. Le procedure di cui ai successivi artt. al successivo 21 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:
- a) Lavori di importo pari o superiore a €150.000 e inferiore a € 1.000.000;
- b) Servizi di Importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 428.000;
- c) Forniture di importo pari o superiore a € 150.000 e Inferiore a € 428.000.

# Art. 10 - Soglie per le procedure ordinarie lavori

Le procedure di cui al l'art. 22 del Presente Regolamento si applicano per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro sino alla soglia comunitaria

# Art. 11 - Calcolo delle soglie (Art. 35 Codice dei Contratti Pubblici)

- 1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
- 2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
- 3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
- 4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
- 5. Per quanto non previsto dal presente articolo rinvia all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici



#### TITOLO IV - POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO

#### Art. 12 - Poteri di spesa

I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati in una procedura interna.

## Art. 13 - Responsabile del contratto - individuazione, funzioni e responsabilità (Art. 31 Codice dei Contratti Pubblici)

- 1. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell'affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell'esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.
- 2. Nell'ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all'applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.
- 3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto può avvalersi di professionalità con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.

# TITOLO V - PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

# Art. 14 - Procedure negoziate informali

- a) Lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- b) Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- c) Forniture di importo inferiore a € 40.000,00.
- 1. L'affidamento dei contratti relativi a forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 7, avviene secondo una delle seguenti modalità:
- a) affidamento diretto;
- b) confronto comparativo di preventivi di spesa ottenuti attraverso la consultazione di almeno due operatori (ove esistenti), iscritti all'albo telematico fornitori di cui all'art. 23 o individuati mediante consultazioni di mercato di cui all'art. 15.

#### Art. 15 - Consultazioni di mercato

- 1. Francigena acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.
- 2. Le consultazioni di mercato avvengono attraverso individuazione di fornitori esistenti tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet etc.; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso l'attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura dell'operatore che l'ha eseguita.



# Art. 16 - Requisiti, loro verifica e affidamento

- 1. L'affidamento avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e i requisiti economici, finanziari e tecnico professionali eventualmente richiesti per i soggetti non qualificati albo telematico dei Fornitori.
- 2. Nei casi di urgenza, e previa acquisizione di autocertificazione dell'operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti e la verifica del DURC, l'affidamento può essere direttamente disposto, a pena di nullità dell'affidamento stesso in caso di esito negativo delle verifiche sull'autocertificazione.
- 3. Francigena può escludere la possibilità di ricorso al subappalto limitatamente agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

#### Art. 17 - Garanzie e assicurazioni

- 1. Di norma, per gli acquisti di importo così contenuto, si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.
- 2. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, Francigena può comunque richiedere all'affidatario di presentare garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale.
- 3. Francigena può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di Impresa

#### Art. 18 - Atto di affidamento

- 1. L'affidamento è disposto, mediante delibera o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.
- 2. La determina o atto equivalente deve contenente, tra l'altro: l'oggetto e le motivazioni dell'affidamento, l'indicazione della procedura seguita, i soggetti interpellati, le offerte ricevute, e i criteri che hanno portato alla individuazione dell'affidatario. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura.

## Art.19 - Spese di cassa (spese economali)

- 1. Per mezzo di un servizio interno economale si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o per prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa. Il servizio si articola in un fondo istituito presso la segreteria tecnica, un fondo presso la farmacia La Quercia ed un fondo presso la farmacia S. Barbara.
- 2. Il fondi un importo massimo utilizzabile annuale pari ad € 2.000,00 per quello istituito presso la segreteria tecnica e pari € 500 per quelli istituiti presso le farmacie comunali.
- 3. Il Capo unità amministrativa/tecnica assegna gli importi a ciascun fondo sulla base delle effettive necessità e nell'ambito dei massimali individuati al punto 2.
- 4. La spesa economale giornaliera non può eccedere l'importo di € 500,00 e deve essere autorizzata dal Capo unità per il fdo segreteria tecnica e dai Direttori per i fondi economali delle farmacie. Sia il capo unità che i direttori possono delegare ad altra persona la custodia del fondo. Per ogni singola spesa devono essere allegati i documenti giustificativi e deve essere indicato il motivo che ha originato la spesa.



- 5. Il responsabile del fondo mantiene appositi riepiloghi delle spese sostenute relative a ciascuna spesa e la fattura, ricevuta o scontrino fiscale che documenta la spesa stessa. Ogni riepilogo di spesa deve avere un riferimento univoco progressivo identico a quello utilizzato per la registrazione del movimento di prelievo sul conto cassa economale annotato in un apposito registro.
- 6. Le procedure da seguire per la gestione dei fondi assegnati sono le seguenti:
- a) la spesa viene autorizzata dal responsabile di unità organizzativa di primo livello;
- b) l'incaricato dell'acquisto e/o della prestazione provvede direttamente e procede al contestuale pagamento dopo aver accertato che i beni ritirati e/o le prestazioni eseguite corrispondano a quanto richiesto. Ogni acquisto e/o prestazione deve essere documentato da fattura o ricevuta secondo la normativa fiscale vigente;
- c) I giustificativi della spesa ed il modello di autorizzazione debitamente firmato vengono consegnati al Responsabile del Fondo che provvede a contabilizzare i movimenti di utilizzo (ed eventuale reintegro del fondo cassa) sul registro e sul sistema di contabilità generale (solo per il fdo cassa segreteria tecnica) registrando i prelievi (e gli eventuali reintegri) nell'apposito conto dedicato alla cassa economale.
- 7. Tutte le spese, regolarmente autorizzate come da punto 7 a), sono registrate nel conto cassa economale entro il giorno successivo alla data in cui viene materialmente a verificarsi l'operazione di prelievo di cassa economale.

# TITOLO VI - PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO Sezione procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie lavori

#### Art. 20 - Procedure negoziate semplificate

- 1. Per le procedure negoziate semplificate relative a forniture, servizi e lavori di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 8, l'affidamento avviene, di norma, mediante confronto competitivo attraverso la consultazione di almeno tre operatori (ove esistenti), per servizi e forniture, e almeno cinque, nel caso di lavori, iscritti all'albo telematico dei fornitori di cui all'art. 23 o individuati mediante indagini di mercato di cui all'art. 24 che dovranno iscriversi obbligatoriamente sull'albo telematico dei fornitori. L'invito al fornitore uscente deve essere motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
- 2. Francigena dovrà garantire la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero sopra previsto.
- 3. L'affidamento diretto è possibile nei casi previsti all'articolo 125 del Codice dei Contratti pubblici, ovvero in altri casi, adeguatamente motivati, individuati da Francigena.

# Art. 21 - Procedure sub-europee

- a) Lavori di importo pari o superiore a €150.000 e inferiore a €1.000.000;
- b) Servizi di Importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 428.000 (soglia europea);
- c) Forniture di importo pari o superiore a € 150.000 e Inferiore a € 428.000 (soglia europea).
- 1. Per le procedure sub-europee relative a forniture e servizi e lavori di importi non superiore alle soglie indicate dall'art.
- 9, l'affidamento avviene di norma, mediate confronto comparativo attraverso la consultazione di almeno cinque operatori (ove esistenti), per servizi e forniture, e almeno dieci nel caso di lavori iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 o individuati mediante indagine di mercato di cui all'art. 24 che dovranno iscriversi obbligatoriamente sull'albo telematico dei fornitori.



- 2. Francigena dovrà garantire la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero sopra previsto.
- 3. L'invito all'affidatario uscente deve essere motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

#### Art. 22 - Procedure ordinarie lavori

Per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore alla soglia europea, Francigena ricorre alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici

## Art. 23 - Albo Fornitori - Piattaforma telematica di negoziazione per la gestione delle procedure di acquisto

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 58 del D. Lgs. n. 50/16, Francigena ha provveduto a dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione per la gestione delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori, denominata "Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche di Francigena S.r.l."

L'utilizzo della piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/16, gestendo le procedure d'acquisto e l'Elenco Fornitori attraverso l'impiego di strumenti informatici/telematici, garantisce il rispetto dei principi sopra riportati nella gestione del processo d'acquisto.

In particolare l'utilizzo della piattaforma telematica consente:

- 1. il rispetto dei principi di trasparenza e pari trattamento nelle procedure di affidamento, in quanto tutti gli operatori presenti sul mercato dispongono delle medesime informazioni e sono soggetti al rispetto delle stesse procedure;
- 2. l'introduzione di criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione (con sorteggio casuale), parità di trattamento e trasparenza;
- 3. a dematerializzazione dei documenti, con conseguente riduzione di costi, e snellimento delle procedure;
- 4. la riduzione del margine di errore legato alla gestione manuale delle comunicazioni;
- 5. di disporre di un elenco sempre aggiornato e di facile consultazione degli operatori economici presenti nei settori di interesse.

Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto. Il possesso e l'indicazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni.

#### Art. 24 - Indagini di mercato

- 1. Se nell'Elenco fornitori non sono presenti iscritti nel numero minimo sufficiente o è accertato che gli stessi non possiedano i requisiti richiesti, si procede con l'indagine di mercato. Essa avviene attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso che contiene le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, compreso il termine entro cui devono pervenire le manifestazioni di interesse, che non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito, riducibili a cinque per ragioni di urgenza.
- 2. Qualora all'esito della pubblicazione sul sito non siano pervenute manifestazioni di interesse nel numero minimo sopra indicato (tre o cinque a seconda dell'importo), sempre che sul mercato esista un tale numero di soggetti, si può procedere, al fine di integrare le richieste pervenute, alla riapertura dei termini e ulteriore divulgazione dell'avviso, (p. es.: pubblicazione per estratto su un quotidiano nazionale o regionale) oppure alla consultazione di fornitori individuati



tramite elenchi ufficiali, cataloghi elettronici, elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, internet, pagine gialle, etc., formalizzandone i risultati.

3. È sempre fatta salva la possibilità di procedere secondo la procedura ordinaria.

# Art. 25 - Inviti a presentare offerta

- 1. Agli operatori selezionati secondo le modalità sopra indicate, è inviata la richiesta d'offerta.
- 2. La lettera di richiesta, comprensiva degli allegati, contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta, tra cui:
  - a) oggetto della prestazione, le caratteristiche/specifiche, l'importo massimo stimato;
  - b) requisiti generali, professionali, economico-finanziari, tecnico organizzativi richiesti, nel caso in cui tali elementi non fossero presenti nell'avviso relativo all'indagine di mercato di cui al precedente articolo;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta;
  - d) il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione;
  - e) la motivazione nel caso il criterio di aggiudicazione sia al prezzo più basso;
  - f) termini e modalità di pagamento;
  - g) eventuale richiesta di garanzie;
  - h) capitolato e schema di contratto (se predisposti);
  - i) responsabile della fase di affidamento;
  - j) volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97 comma 8 del Codice dei contratti;
  - k) costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice dei contratti.

# Art. 26 - Forme di pubblicità. (superiori o pari a € 40.000)

- 1. Tutti gli atti relativi alla procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul sito web di Francigena, nella sezione "Società Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.
- 2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
- 3. L'elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
- 4. Sono altresì pubblicati l'elenco dei soggetti ammessi a seguito della valutazione del possesso dei requisiti richiesti, le esclusioni, e la composizione della commissione giudicatrice con i relativi "curriculum vitae".

#### Art. 27 - Requisiti, avvalimento e subappalto

- 1. Il concorrente può partecipare solo se in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, di idoneità professionale e di carattere tecnico-economico, se richiesti.
- 2. I requisiti di carattere tecnico-economico sono individuati in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti. L'operatore economico può avvalersi della capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti di capacità tecnico-economica in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.
- 3. Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.



# Art. 28 - Criteri di aggiudicazione

- 1. Francigena, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede affidamento dei contratti di cui al presente Titolo preferenzialmente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatto salvo il ricorso al criterio del minor prezzo nei casi di cui al successivo comma 4 indicando il motivo nell'autorizzazione a contrarre.
- 2. Nel caso di affidamento attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il peso attribuito all'offerta economica non può superare il 30 per cento.
- 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
  - a) i contratti relativi ai servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;
  - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
- 4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
  - a) per servizi, forniture e lavori di importo pari o inferiore a 40.000 euro.
  - b) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, a condizione che la rispondenza ai requisiti di qualità sia garantita dalla presenza di un progetto esecutivo e che Francigena applichi l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8;
  - c) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  - d) per i servizi e le forniture di cui al presente Regolamento, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
- 5. Il criterio di aggiudicazione adottato deve essere esplicitamente indicato nell'invito a presentare offerta o nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara elencano gli elementi di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-elementi e sub-pesi o sub-punteggi. Gli elementi/sub elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

## Art. 29 - Apertura dei plichi, verifica e valutazione delle offerte

- 1. I plichi e le buste contenute nei plichi sono aperti in seduta pubblica.
- 2. La valutazione dell'offerta tecnica è tenuta in seduta privata. Tutte le attività debbono essere verbalizzate.
- 3. Il RUP, o un Seggio di gara nominato dall'Amministratore Unico, effettua le operazioni di apertura e verifica delle offerte.
- 4. Nelle procedure il cui criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, la valutazione di tali offerte e l'attribuzione dei punteggi, l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la redazione della graduatoria vengono effettuate da una Commissione giudicatrice nominata dall'Amministratore Unico e formata da esperti nel settore oggetto del contratto.
- 5. Alla Commissione giudicatrice può essere affidato il compito di aprire i plichi e verificare la documentazione amministrativa.
- 6. I nominativi e i curriculum vitae dei componenti la Commissione, con allegata la dichiarazione relativa all'assenza del conflitto di interessi riferita a ciascuno dei componenti, viene pubblicata sul sito istituzionale di Francigena s.r.l., nella sezione "Società Trasparente".



- 7. Una volta pubblicati i nominativi dei componenti, i concorrenti dovranno rilasciare a loro volta la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.
- 8. Delle operazioni sopra descritte viene redatto apposito verbale.
- 9. Si applica l'istituto del soccorso istruttorio previsto dal Codice dei contratti.

#### Art. 30 - Anomalia dell'offerta

- 1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta di Francigena, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
- 2. Francigena può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa.
- 3. Se la migliore offerta è ritenuta anomala si procede in successione con le altre fino all'individuazione di quella non anomala. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei contratti, Francigena può prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Codice dei contratti. Non procede all'esclusione automatica, né all'individuazione della soglia mediante sorteggio ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Codice dei contratti, se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5.
- 4. In tal caso, salva in ogni caso la possibilità di valutarne la congruità, si procederà all'affidamento al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.
- 5. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

# Art. 31 - Garanzia a corredo dell'offerta

Si richiama quanto disposto dall'art. 93 del Codice dei contratti.

# Art. 32 - Verifica dei requisiti aggiudicatario

- 1. L'aggiudicazione avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di idoneità professionale economico e tecnico richiesti.
- 2. Francigena verifica i seguenti requisiti generali:
  - a) regolarità contributiva mediante DURC;
  - b) regolarità tributaria mediante richiesta alla competente Agenzia dell'entrate;
  - c) assenza di condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 del Codice dei contratti pubblici mediante richiesta del casellario giudiziale al Tribunale del luogo di residenza della persona fisica da controllare (art. 80, co. 3 del Codice dei contratti pubblici).
  - d) per i contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro, comunicazione antimafia verificata mediante la banca dati nazionale antimafia (DBNA).
  - e) iscrizione alla CCIAA o altri Albi/Elenchi, mediante appositi collegamenti telematici o richieste dirette all'Ente competente.
- 3. I requisiti di carattere economico-finanziario vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: bilanci, dichiarazioni IVA, etc.



- 4. I requisiti di carattere tecnico professionale vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: lettere di referenza, contratti, fatture, attestati di regolare esecuzione rilasciati dal committente, etc.
- 5. Per i lavori, ove richiesta, verifica del possesso di valida attestazione SOA.

#### Art. 33 - Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è disposta, mediante delibera o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità. 2.L'aggiudicazione della gara avviene su proposta del Responsabile dell'affidamento. Dalla delibera, a cui sono allegati tutti i verbali di gara, risulta, tra l'altro: l'oggetto e le motivazioni dell'affidamento, l'indicazione della procedura seguita, i soggetti invitati, le offerte ricevute, i criteri che hanno portato alla individuazione dell'affidatario, l'importo di aggiudicazione e l'esito dei controlli eseguiti.

#### Art. 34 - Stipula del contratto

- 1. Per le procedure relative a forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea nonché per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
- 2. I contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro possono essere stipulati anche nelle more dell'esito della verifica antimafia, previo inserimento nel contratto di clausola risolutiva espresso di nullità dell'affidamento stesso in caso di esito negativo dell'accertamento.
- 3. I contratti sono stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata o secondo le forme di cui all'art. 32 comma 4 del Codice dei contratti.

#### **TITOLO VII - NORME CONTRATTUALI**

# Art. 35 - Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva) facoltative

- 1. Francigena, per contratti stipulati a seguito delle procedure di importo pari o superiore ai 40.000 euro, si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto.
- 2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1509000.
- 3. La cauzione definitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.
- 4. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:
  - a) per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
  - b) per gli appalti di forniture e servizi: fino all'emissione dell'ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione;
  - c) per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo di Francigena.



- 5. Francigena potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell'Appaltatore. In tal caso l'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell'importo originario.
- 6. Può essere richiesta anche la garanzia che copra i due anni successivi alla cessazione dell'appalto.

#### Art. 36 - Assicurazioni

- 1. Francigena può richiedere, in relazione alla particolare natura di alcuni contratti, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
- 2. La polizza dovrà coprire anche eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa o persone da questa incaricate per lo svolgimento di specifiche attività nell'ambito del contratto.
- 3. La polizza deve avere validità fino al termine dell'esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione.

# Art. 37 - Penali per inadempienze

- 1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, Francigena nel capitolato speciale stabilirà penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento, anche tenuto conto di quanto indicato all'articolo 32, co.14-bis del Codice dei Contratti Pubblici.
- 2. L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito da Francigena a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.
- 3. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo temine per eventuali controdeduzioni a cura del Responsabile dell'esecuzione.
- 4. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, Francigena ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
- 5. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto ed approvati da Francigena. Le penali sono indicativamente 1 per mille per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

#### Art. 38 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia. Art. 106 Codice dei contratti pubblici

- 1. Le modifiche e le varianti del contratto in corso di validità sono autorizzate, su proposta del Responsabile dell'esecuzione, dagli organi competenti secondo l'organizzazione di Francigena s.r.l..
- 2. I contratti possono essere modificati nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.
- 3. Le varianti sono comunicate all'ANAC nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti.



#### TITOLO VIII - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

#### Art. 39 - Consegna

- 1. La merce pervenuta s'intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
- 2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.
- 3. Salva diversa pattuizione tra le parti, i termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento; si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d'invito o nell'ordine.
- 4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano Francigena il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
- 5. La proroga dei termini di consegna può essere riconosciuta solo per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al fornitore, previa verifica della fondatezza dei motivi.

#### TITOLO IX - PAGAMENTI

## Art. 40 - Pagamenti

- 1. Francigena corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata, previa acquisizione del DURC regolare ed esito positivo della verifica degli inadempimenti ai sensi art. 48-bis D.P.R. n.602/73 (per importi superiore ad euro 5.000).
- 2. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d'avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile dell'esecuzione del contratto il quale, entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d'avanzamento, redige il certificato di pagamento. Dal reale importo netto di ogni Stato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell'esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un'unica soluzione dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. L'ultima rata ovvero una quota dell'unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all'Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.
- 3. Negli appalti di forniture e servizi, di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture ed applicando le detrazioni di legge alla consegna del materiale, ovvero all'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione.
- 4. Ai sensi della Legge n. 136/2010, nei contratti è prevista la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. Il soggetto aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 5. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte di Francigena nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

# Art. 41 - Interessi

1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti interessi secondo le norme di legge in vigore o quanto diversamente disciplinato nel contratto



# TITOLO X - CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

# Art. 42 - Modalità di proposizione delle contestazioni — Accordo bonario

- 1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali contestazioni al responsabile dell'esecuzione, mediante l'invio, entro 15 giorni dal verificarsi delle cause che originano le contestazioni, di lettera raccomandata A/R o PEC.
- 2. L'Appaltatore deve indicare nella comunicazione in maniera analitica l'oggetto della contestazione, l'entità e le corrispondenti motivazioni.
- 4. Le contestazioni proposte dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono inefficaci e improduttive di effetti nei confronti di Francigena.
- 5. Al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 205 e 206 del Codice dei contratti pubblici.

## Art. 43 - Conflitto di interessi

- 1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, il personale che interviene nel processo d'acquisto o che possa influenzarne l'esito, è obbligato a dare immediata comunicazione della sussistenza di un interesse personale che può essere percepito come una minaccia nell'ambito della procedura e ad astenersi dal partecipare alla procedura di gara.
- 2. La medesima disposizione si applica al personale che interviene nella fase del progetto e nella fase di esecuzione del contratto.

# Art. 44 - Foro competente

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Viterbo.

## Art. 45 - Norme finali ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato su sito istituzionale Francigena s.r.l. al seguenti indirizzo

https://www.francigena.vt.it/it/gare-e-concorsi\_41/bandi-di-gara-e-contratti\_57/

Per il trattamento dei dati personali si rimanda all' informativa ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 pubblicata sul sito istituzionale Francigena al link https://francigena.acquistitelematici.it/privacy

Francigena s.r.l.